



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 30/2025 del 16/06/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 13.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI COMPLETAMENTO PDL BARIALTO 1994 CON ATTUAZIONE DEL SUB COMPARTO 01 AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 17 DELLA LEGGE 1150/1942. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, Il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 10.00 nella sala consiliare del Comune di Casamassima, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Prima.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Pinto Anna Antonia.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

		P	A			P	A
1	Nitti Giuseppe	SI		10	Loiudice Michele	SI	
2	Pastore Francesco	SI		11	Montanaro Maria Santa	SI	
3	Mazzei Vito	SI		12	Ottomano Chiara	SI	
4	Acito Luca		SI	13	Palmieri Andrea	SI	
5	Azzone Michele	SI		14	Pellegrino Raffaella	SI	
6	Cristiantelli Rocco	SI		15	Rella Giovanni	SI	
7	Decataldo Michela Rocca	SI		16	Vacchiano Marco	SI	
8	Ferri Maria Domenica	SI		17	Valenzano Giuseppe		SI
9	Isella Alessio	SI					



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Pastore Francesco il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto in oggetto.

Alle ore 15,09, dopo la sospensione, il Presidente, con la presenza di n. 15 consiglieri e assenti n. 2 (Acito e Valenzano) su n. 17 consiglieri assegnati, riapre la seduta di Consiglio comunale, che, per esigenze straordinarie connesse alla mancata disponibilità della sala consiliare a causa dei lavori di ristrutturazione della sede municipale, si svolge in modalità telematica mediante audio-videoconferenza.

L'identità e la presenza dei consiglieri e degli assessori sono accertate dal Segretario generale mediante riscontro a video ed appello nominale.

Sono presenti gli assessori Acciani, Borracci, Marinò, Nacarło, non facenti parte del consiglio e senza diritto di voto.

Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dall'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del C.C. e dall'allegato Regolamento per la disciplina delle riprese audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale (approvato con delibera di C.C. n.8 del 09/03/2023).

Il Presidente legge **il 10° punto all'o.d.g. ad oggetto "PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 13.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI COMPLETAMENTO PDL BARIALTO 1994 CON ATTUAZIONE DEL SUB COMPARTO 01 AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 17 DELLA LEGGE 1150/1942. APPROVAZIONE"** e cede la parola al Sindaco, che relaziona in merito.

Aperta la discussione interviene il consigliere Palmieri, al quale risponde il Sindaco.

Alle ore 15,25 la consigliera Montanaro si allontana. Presenti n. 14 consiglieri e assenti n. 3 (Acito, Montanaro, Valenzano) su n. 17 consiglieri assegnati.

Seguono interventi dei consiglieri Palmieri e Isella.

Si allontana la consigliera Ferri. Presenti n. 13 consiglieri e assenti n. 4 (Acito, Ferri, Montanaro, Valenzano) su n. 17 consiglieri assegnati,

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente passa alle dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari presenti:

Gruppo Misto (Isella); P.D. (Palmieri); Rivoltiamo Casamassima (Pellegrino); Direzione Casamassima (Azzone); Idea (Vacchiano).

Segue la votazione palese, per appello nominale effettuato dal Segretario generale, sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n.13

Consiglieri assenti n.4 (Acito, Ferri, Montanaro,Valenzano)

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri favorevoli n. 12

Consiglieri contrari n.0

Consiglieri astenuti n. 1 (Palmieri)

Segue la votazione, in forma palese per appello nominale, sull'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n.13
Consiglieri assenti n.4 (Acito, Ferri, Montanaro,Valenzano)
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari n.0
Consiglieri astenuti n. 1 (Palmieri)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata ed integrata con la Legge 6 agosto 1967, n. 765;
- la Legge 27 gennaio 1977, n. 10 recante: "Norme in materia di edificabilità dei suoli"
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- la Legge Regionale Puglia 12/02/1979, n. 6 recante: "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977";
- la Legge Regionale Puglia 31/05/1980, n. 56 recante: "Tutela ed uso del territorio" pubblicata sul BUR Puglia n. 44 del 26/06/1980;
- la Legge Regionale Puglia 27/07/2001, n. 20 recante: "Norme generali di governo e uso del territorio" pubblicata sul BUR Puglia n. 128 del 24/08/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Puglia 01/08/2011, n. 21 recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" pubblicata sul BUR Puglia n. 121 del 02/08/2011;
- il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 03/08/2007, n. 1328 recante: "Approvazione definitiva del Documento regionale di assetto generale (DRAG) – indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) – Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b) e art. 5, c. 10bis, adottato con DGR 27/03/2007, n. 375";
- il DRAG (Documento regionale di assetto generale) – Criteri per i piani urbanistici esecutivi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 14/12/2010, n. 2753 recante: Approvazione definitiva del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. B e art. 5, comma 10bis";
- la Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2012, n. 44 recante: "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" pubblicata sul BUR Puglia n. 183 del 18/12/2012;
- il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 recante: "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BUR Puglia n. 134 del 15/10/2013;

ATTESO CHE

- con convenzione rep. n. 199 del 01/03/1971 si dava attuazione al Piano di Lottizzazione "Parco dei Principi";
- giusta delibera di Consiglio Comunale n. 293 del 28/11/1990 veniva approvata la variante al piano di attuazione successivamente denominato piano di lottizzazione "Barialto", la cui attuazione veniva sancita con convenzione rep. n.2311 del 21/02/1991;

- giusta delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 11□05□1994 veniva approvata la variante al Piano di Lottizzazione “Barialto” la cui attuazione veniva sancita con convenzione rep. n. 3201 del 03/08/1994, la cui scadenza veniva fissata al 03.08.2004;
- il Piano di Lottizzazione “Nuova Barialto”, già adottato nel 22□02□2008, in variante al precitato strumento esecutivo, non è stato mai definitivamente approvato;
- la Variante al Piano di Lottizzazione “Barialto” (delibera n. 39 del 11□05□1994) risulta pertanto l’ultimo strumento attuativo definitivamente approvato sulla maglia, la cui convenzione con il Comune di Casamassima è scaduta per decorso del termine decennale.
- La società AP Immobiliare srl, con sede in Casamassima alla via Dante 1/D partita IVA n.08055800729 legale rappresentante sig. Leonardo Pastore, diveniva proprietaria dei lotti ricompresi nella perimetrazione del PdL, in virtù di Decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari del 21/06/2018, n°387/2018, Rep. 1580/2018, a seguito di procedura esecutiva immobiliare R.ES 647/2009 azionata nei confronti della fallita I.RE.SE. srl.
- pertanto in data 22/10/2020 - prot.190616/22.10.2020 la società AP Immobiliare ha presentato istanza per il Completamento del Piano di Lottizzazione BARIALTO PDL/1994 ai sensi del comma 3, art. 17 della Legge 1150/1942 (prot. 19016 del 22/10/2020), con contestuale istanza di proposta di attuazione del sub-comparto 01 (istanza prot. 19022 del 22/10/2020);
- con determinazione nr. 195/2021 del 23.04.2021 il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche ha affidato l’incarico di supporto tecnico per istruttoria ai Piani di Lottizzazione al professionista Ing. Vincenzo Pepe iscritto all’ordine degli ingegneri della Prov. di Bari al n. 9808;
- che con nota di servizio prot. nr. 8717 del 13/05/2021, il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche comunicava ai lottizzanti l’interesse dell’Amministrazione ad approvare i piani di lottizzazione e trasmetteva un “format” indicante la documentazione da produrre e/o da integrare al fine di velocizzare le istruttorie tecniche;
- che con nota prot. 15516 del 06/09/2021 la predetta società riscontrava la nota succitata con la documentazione allegata alla missiva prot. n.11619/29.06.2021;
- che in data 19.10.2021 veniva acclarata al protocollo generale dell’ente al nr. 18661 la scheda Pre-Istruttoria a firma dell’ing. Vincenzo Pepe, e successivamente convalidata dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche;
- che il proponente al Piano di Lottizzazione trasmetteva gli atti integrativi/sostitutivi richiesti;
- non vi sono soggetti non firmatari in quanto i suoli ricadenti nel sub comparto 01 sono integralmente di proprietà della società AP immobiliare srl, come si evince dall’esame della documentazione pervenuta;
- che la suddetta percentuale soddisfa il requisito richiesto (*percentuale minima del 51%*) ai fini della presentazione del piano esecutivo, in ottemperanza a quanto previsto dal DRAG (*Documento Regionale di Assetto Generale – criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi PUE*) pubblicato sul BUR Puglia n. 7 del 14/01/2011 ai sensi della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, c. 3, lett. b e art. 5, c. 10bis;
- che l’art. 37 della Legge Regionale n. 22 del 19/07/2006 ha esteso la previsione dell’art. 16, c. 1, lett. b della L.R. Puglia n. 20/2001 alla formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori – come nel caso in esame – ovvero che: “*i PUE possono essere redatti e proposti:*

a) dal Comune;

a) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

b) (...)”

- l’intera maglia CEE (zona di espansione estensiva del nucleo satellite) risulta normata all’articolo 2.32 vigente delle N.T.A. del P.R.G. il quale stabilisce che “*nella zona di espansione del nucleo satellite, il PRGC recepisce il carico insediativo e le tipologie edilizie così come definite dal vigente strumento urbanistico esecutivo*” e pertanto ne deriva che gli indici ed i parametri funzionali e dimensionali si rifanno a quanto previsto dagli indici dello strumento urbanistico esecutivo (al momento dell’approvazione del PRG) ossia al PdL BARIALTO.

- La Legge 1150/1942 art. 17 co.3, come modificato dall'art. 5 comma 8 bis del D.L. 13/05/11 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12/07/11 n. 106 (c.d. decreto sviluppo), nel dettare "h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti", così si esprime:
 - «Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».

DATO ATTO che in merito al suddetto piano urbanistico esecutivo il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche ha condiviso l'istruttoria definitiva trasmessa dall'ing. Vincenzo Pepe in data 17/01/2022 ed acclarata al protocollo generale dell'Ente al nr. 848 del 18/01/2022;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnica relativa alla valutazione degli aspetti edilizio – urbanistici del PRG eseguita dall'ing. Vincenzo Pepe e successivamente convalidata dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche, si è conclusa con la relazione finale e il relativo *“parere favorevole a determinate condizioni e con specifiche prescrizioni”*, alle quali il proponente ha fornito adeguate risposte integrazioni documentali;

DATO ATTO CHE

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della L.R. 44/2012 e s.m.i. parte integrante del procedimento di adozione e approvazione;
- la tipologia di intervento di che trattasi da eseguire - *piano urbanistico comunale di nuova costruzione che interessa superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)* - ai sensi dell'art. 5 co. 1, lett. b) del R.R. Puglia n. 18/2013 e s.m.i., deve essere sottoposta direttamente a verifica di assoggettabilità a VAS secondo le procedure di cui all'art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i.;
- la formazione del completamento del PdL in oggetto completa il suo iter approvativo totalmente a livello comunale e che pertanto l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i. per i piani e i programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della medesima Legge Regionale rivenienti da provvedimenti comunali di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra, dovrà essere svolta totalmente in sede comunale;
- nel caso in esame, ai fini delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, *secondo quanto previsto dall' art. 4 della L.R. n. 44/2012, modificata dalla L.R. n. 4/2014, ovvero che l'Autorità Competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e deve possedere il requisito di separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;*
- *Con Delibera di Giunta Comunale nr. 90 del 26/04/2019, si stabiliva di conferire al Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche l'attività di “Autorità procedente” e al Comandante del Servizio di Polizia Locale l'attività di “Autorità Competente”;*
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, alla quale lo strumento urbanistico attuativo in esame deve essere sottoposto, con il presente dispositivo, è necessario formalizzare la proposta di piano urbanistico esecutivo, comprensiva del Rapporto Preliminare di Verifica depositato presso il Settore Assetto del Territorio per la sua trasmissione all'Autorità Competente che curerà gli adempimenti successivi;
- nell'ambito dell'intervento di pianificazione non risultano presenti progetti per i quali è prevista la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 11 e/o della successiva L.R. 26/2022. In particolare l'intervento in esame è un progetto di sviluppo di una nuova area urbana in estensione a quella esistente su una Superficie Territoriale complessiva pari a 263.417 mq. (Sub-Comparto 01) e quindi inferiore ai 400.000 mq. previsti dall'Allegato B

della già richiamata L.R. 26/2022 oltre i quali occorre assoggettare la proposta a verifica di assoggettabilità a VIA (Lett.B3.b);

- la società AP immobiliare srl con nota mail del 14.06.2021 ha trasmesso le integrazioni urbanistiche richieste e con successiva nota mail del 18.06.2021 ha trasmesso gli elaborati per avviare le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS.
- la società AP immobiliare srl con nota mail PEC del 14.01.2022 ha trasmesso ulteriori integrazioni riguardanti lo studio di compatibilità del PdL al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale (AdB), la Relazione di compatibilità geologica e geotecnica, la Relazione di compatibilità paesaggistica, la verifica degli standard e di altri parametri urbanistici.
- con Determinazione n.25 (RG n.138) del 02.02.2022 del Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche, in qualità di Autorità procedente ha approvato idoneo atto di formalizzazione ai fini V.A.S. della proposta di piano comprendente rapporto di verifica L.R. N.44/2012 e ha trasmesso tutti gli elaborati all'Autorità Competente (Comandante del Servizio di Polizia Locale) per l'espletamento della relativa procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi della LR. 44/2012 e relativo Regolamento 18/2013;
- Il proponente nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS ha dimostrato la sussistenza di eventuali casi di esclusione di cui all'art.7 del RR18/2013 e in particolare del caso rappresentato dalla lettera a) punto VII; per tali casi di esclusione la L.R. 44/2012 e il relativo RR18/2013 prevedono la registrazione nell'apposito Portale ambientale regionale. Con nota Prot. r_puglia/AOO_089/07/06/2022/0007320 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 - nel periodo 10/05/2022 - 06/06/2022, concludendo in tal modo la procedura di VAS. Di tale conclusione ha preso atto l'Autorità Competente del Comune di Casamassima con determinazione del Servizio Polizia Locale del Comune di Casamassima n. 863RG del 27/05/2022, con cui il piano de quo è stato ESCLUSO DALLA PROCEDURA DI VAS.

RICHIAMATO

- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 pubblicato sul BUR Puglia n. 40 del 23/03/2015, , con il quale è stata eseguita la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea alla identificazione con le relative specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree (beni paesaggistici) di cui agli artt. 134, co. 1, lett. c), 136, 142, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004, nonché delle aree (ulteriori contesti paesaggistici) diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- l'art. 96, co. 1, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR che prevede il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97 delle medesime NTA;
- il combinato disposto dell'art. 96, co. 3 delle NTA del PPTR e dell'art. 7, co. 2 della L.R. Puglia n. 20/2009 come modificato dall'art. 1 della L.R. Puglia n. 19/2015, in base al quale, il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. d) delle NTA del PPTR è di competenza degli Enti Delegati dalla Regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10, co. 1 della L.R. Puglia n. 20/2009, nel caso l'area di intervento non sia interessata da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti" paesaggistici;

RILEVATO

- che le aree ricomprese nella maglia non sono interessate, ai sensi del PPTR, da "beni paesaggistici" o da "ulteriori contesti paesaggistici" e che pertanto il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 96, co. 1, lett. d) delle NTA del PPTR è di competenza degli Enti Delegati dalla Regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 10, co. 1 della L.R. Puglia n. 20/2009, o in mancanza di delega dell'Ufficio Paesaggio della Regione Puglia;
- che il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche ha trasmesso con nota PEC del 08.11.2022, alla competente Commissione Locale del Paesaggio nella persona dell'Arch. Riccardo Lorusso in qualità di capo Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso, la richiesta di Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, con i relativi elaborati;

PRESO ATTO che

- con nota Prot. N. 3508 del 20/02/2023, la competente Commissione Locale del Paesaggio nella persona dell'Arch. Riccardo Lorusso in qualità di capo Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso, ha rilasciato Parere favorevole di compatibilità paesaggistica N. 1/2023 DEL 20/02/2023, ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, in conformità al parere della Commissione Locale del Paesaggio trasmesso con nota in atti del Comune di Capurso al prot. n. 2871 del 10/02/2023, con cui il segretario della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS, ha provveduto a trasmettere i suddetti verbali n. 8/2023 e n. 9/2023, con le seguenti prescrizioni:

Pertanto, la Commissione ritiene di esprimere parere positivo sulla proposta progettuale esclusivamente ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera d) delle NTA del PPTR approvato, con la condizione che nel passaggio ai successivi livelli progettuali si dia completa attuazione alle prospettive enunciate nel masterplan in termini di sostenibilità ecologica (come a puro titolo esemplificativo, invarianza idraulica e riutilizzo della risorsa idrica, risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, progettazione e gestione sostenibile del verde pubblico e privato, qualità dell'aria)."

VERIFICATO che prima dell'approvazione in Consiglio Comunale del Piano di Lottizzazione – completamento Barialto (*piano di iniziativa privata soggetto a successiva convenzione urbanistica*), deve essere richiesto e acquisito dal competente Ufficio Tecnico Regionale - ex Genio Civile - il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i., finalizzato alla verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;

PRESO ATTO che

- vista la carta delle aree soggette a rischio idrogeologico del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) da cui si rileva che le aree in questione **non ricadono** tra quelle perimetrate a rischio idraulico e/o geomorfologico, come da nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- vista la carta Idrogeomorfologica della Puglia dalla quale si rileva che le aree in questione **sono contigue, lato ovest, ad un corso d'acqua episodico (Lama Cupa)** elemento del sistema idrogeomorfologico a scala locale e quindi soggette agli artt.4, 6 e 10 delle N.T.A. del PAI - Puglia;
- visto il Decreto n. 366 del 30/04/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che provvede ad approvare "*la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente Comune di Casamassima (BA), località Lama Cupa*";
- considerato che per effetto del predetto Decreto n.36 del 30/04/2024 le aree in questione risultano esterne alle zone perimetrate a pericolosità idraulica e, di conseguenza, in sicurezza idraulica;
- viste le mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dalle quali emerge che le aree in questione **non ricadono** tra quelle a pericolosità idraulica, pertanto non è richiesto il parere sul rispetto del PAI a cura della competente Autorità di Bacino;
- visto che le aree in questione **non risultano sottoposte** a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Tutto quanto ciò visto e considerato la competente Sezione della Regione Puglia, con nota PEC PROT.N.0307017/2024, ha espresso parere **FAVOREVOLE ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.**, esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geologica contenuta nella relazione del professionista incaricato, **con le seguenti prescrizioni:**

- che in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima della cantierizzazione di qualsivoglia edificio vengano eseguite opportune e puntuali indagini geognostiche in situ ed in laboratorio (conformi alle norme di settore e a quelle sulle costruzioni vigenti), al fine di verificare le condizioni geologico-tecniche dei terreni fondazionali e prevederne eventuali bonifiche, escludere fenomeni di amplificazione sismica locale, scongiurare eventuali cedimenti assoluti e differenziali nonché la presenza di isolati fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo;
- che vengano previsti, a valle di indagini geognostiche che accertino la presenza di eventuali falde superficiali, sistemi di controllo e regimazione dei flussi idrici che possano interessare i piani fondazionali;

- che qualunque modifica e/o variante al “subcomparto 01 del PdL Bariato 1994” in questione venga prontamente sottoposta a questa Sezione per un’approfondita valutazione circa la necessità di rivedere il relativo parere.

VISTO

- l’Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n° 125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28/08/1917, n° 281) tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio - tipo ai sensi dell’art.4, c.1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, come recepito dalla Regione Puglia con le Leggi Regionali n. 11/2017 e n. 46/2017 e con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 554/2017, 648/2017 e 2250/2017;
- l’art. 3, co. 1 della L.R. Puglia n. 11/2017, come modificata dalla L.R. Puglia n. 46/2017 che recita:

"Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d’opera della stessa pratica edilizia."

RITENUTO il piano urbanistico esecutivo compatibile con le previsioni del suddetto Accordo Stato – Regioni concernente l’adozione del regolamento edilizio - tipo, come recepito dalla Regione Puglia;

DATO ATTO che in riferimento ai requisiti di compatibilità con il nuovo Codice della Strada, il Comando di Polizia Locale del comune di Casamassima, con nota prot. 009117 del 06/04/2023, ha rilasciato nulla osta (con prescrizioni) a cui si rimanda;

DATO ATTO che, con riferimento al rispetto delle norme igienico sanitarie, uno dei componenti il gruppo di progettisti del Piano di Lottizzazione in esame, ing. Giuseppe Rotondo, ha trasmesso con nota PEC del 29.07.2024, apposita dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario, in conformità al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i. ed il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per ciò che riguarda le caratteristiche delle abitazioni e delle aree commerciali, unitamente ai seguenti elaborati sostitutivi e/o integrativi di quelli già trasmessi in precedenza: i seguenti elaborati integrativi e/o sostitutivi del piano in oggetto:

- 002-006_Relazione Illustrativa Generale_SC01_rev05;
- Dichiarazione sostitutiva parere Igienico Sanitario;
- schema convenzione_rev22072024.

VISTO il parere finale dell’ing. Vincenzo Pepe in data 10/12/2024 acclarato al protocollo generale dell’Ente al nr. 28448 del 16/12/2024, con il quale **“si ritiene la proposta attuativa del sub-comparto 01 totalmente accoglibile”**, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, condiviso dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio;

VISTO

- lo schema di convenzione urbanistica previsto dall’art. 28 della L.R. Puglia n. 56/1980, redatto conformemente allo schema approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 10/01/2012, adeguatamente ed opportunamente modificato e integrato a seguito delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia, allegato agli elaborati scritto - grafici del piano de quo depositati presso il Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 106/2023 del 05/05/2023, con cui la Giunta Comunale ha manifestato la volontà dell’Ente di utilizzare la somma riscossa di € 1.038.277,00 (unmilionetrentottomiladuecentosettantasette) nell’ambito della causa civile, definita con sentenza del TRIBUNALE DI BARI n. 2041/2018, intrapresa nei confronti delle compagnie assicurative (Milano Assicurazioni Spa, Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa) per l’escussione delle polizze stipulate dal lottizzante Bariato a garanzia della puntuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per sistemare la viabilità esistente nella zona completamente urbanizzata all’interno del Complesso BARIALTO e ha approvato lo schema di convenzione che disciplina l’iter procedurale per poter avviare la fase di progettazione dell’intervento di cui al punto precedente per poi addivenire alla cessione definitiva delle aree destinate ad urbanizzazioni da parte della società AP Immobiliare srl in favore del Comune di Casamassima;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento presenta oltre agli interessi dei privati proponenti anche un contestuale significativo ed evidente interesse pubblico, già evidenziato nell'istruttoria, ma che sinteticamente qui si riprende e consistente:
 - nella cessione gratuita e volontaria delle anzidette superfici già destinate dai piani di lottizzazione approvati a viabilità e standard, ma mai cedute per le note vicende legate al fallimento della società promotrice, la cui mancata cessione ha contribuito a determinare una scarsa qualità dell'insediamento esistente che con le promesse cessioni gratuite e la successiva riqualificazione con i fondi escussi dal Comune di Casamassima nell'ambito della causa civile troverà finalmente la giusta soluzione assicurando le dotazioni minime di viabilità e standard agli abitanti già insediati;
 - i valori economici delle opere pubbliche di cui nello schema di convenzione i privati proponenti si assumono l'onere di realizzazione superano con ogni evidenza l'importo corrispondente degli oneri di urbanizzazione secondaria che il proponente dovrebbe versare;
 - nel riordino urbanistico e di tutti gli spazi pubblici dell'insediamento esistente attualmente carente delle indispensabili urbanizzazioni primarie (oltre alle strade si pensi allo stato della fognatura e all'assenza del sistema di raccolta delle acque meteoriche) e secondarie (assenza di parchi attrezzati a giochi e sport; di scuole materne o nidi; ecc.);
 - nella valorizzazione di un insediamento che, nato per rappresentare una eccellenza dell'abitare nella città metropolitana di Bari (progetto urbanistico e architettonico dell'arch. Aldo Rossi e di ulteriori famosi progettisti come ad esempio l'arch. Vietti), è diventato un insediamento incompleto con edifici realizzati e abbandonati allo stato rustico, con difficoltà nella regolazione dei rapporti tra i diversi soggetti interessati alla gestione e manutenzione degli spazi pubblici e privati che con la proposta in esame potranno trovare una soluzione unitaria potenzialmente in grado di concludere positivamente il progetto avviato ormai diversi decenni fa e così importante per definire rango e qualità insediativa dell'intero comune di Casamassima, all'interno della ormai usuale competizione tra territori contermini al capoluogo.

VERIFICATO CHE:

- La società AP Immobiliare srl, avendone la titolarità, quale proprietaria di suoli ricadenti nella Zona CE.E, confermando la tipizzazione dei lotti ivi individuati con il Piano di Lottizzazione del 1994, preso atto della decadenza della relativa convenzione urbanistica, senza alcuna modifica della destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiari già approvati, nel pieno rispetto dei rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto, ai sensi dell'art. 17 comma 3, legge urbanistica 1150/1942, oltre che dell'art.12 co.3 lett.ebis) della L.R. 20/2001, intende proporre l'attuazione e/o il completamento parziale del comprensorio oggetto del citato Piano di Lottizzazione per sub - comparti comprendenti uno o più lotti già individuati con il PDL 1994 in cui ricadono le particelle di sua proprietà; il tutto finalizzato allo sviluppo edilizio della medesima specifica porzione rimasta inattuata, indipendentemente dalla parte restante del comprensorio. Con la precisazione, come specificato dallo stesso art. 17 comma 3, legge urbanistica 1150/1942 e confermato dal già richiamato art.12 co.3 lett.ebis) della L.R. 20/2001, che i sub - comparti (lotti) di attuazione non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal competente organo comunale senza l'applicazione delle procedure dettate per l'approvazione dei piani particolareggiati;
- tale attuazione e/o completamento parziale del comprensorio oggetto del citato Piano di Lottizzazione per sub - comparti comporta la redistribuzione della volumetria e la individuazione di n. 3 sub-comparti di intervento per i lotti del PDL 1994 costituiti da particelle di esclusiva proprietà della istante, prendendo atto dei volumi esistenti e del conseguente ricalcolo della superficie a standard S3 e della necessità di introdurre una nuova superficie a standard in compensazione (S4), come esplicitato nella istanza di cui al Prot. 1916 del 22.10.2020 e ribadito con le necessarie integrazioni e modifiche negli elaborati
 - **002-005** - Istanza per individuazione e formazione dei subcomparti;
 - **030-002** - Stato di Attuazione del Piano Comparto AP Immobiliare - Adeguamento alla correzione dell'area S3 e conseguente ricalcolo standard
 - **030-003** - Individuazione e formazione dei Sub-comparti

RITENUTO NECESSARIO prendere atto delle risultanze dell'istruttoria urbanistica e di tutti i pareri favorevoli conseguiti ai fini del completamento dell'iter procedimentale finalizzato all'approvazione del completamento del PdL in oggetto con apposita delibera di consiglio comunale il tutto in conformità all'art.17 co.3 della legge n.1150 del 1942;

PRESO ATTO che la proposta di completamento PdL Barialto è costituita, a seguito di tutte le integrazioni intervenute dopo la prima istanza e il conseguimento dei necessari pareri degli Enti preposti, dai seguenti elaborati:

SC

Elaborati generali

001-001 - Elenco elaborati

002-001 - Stralcio Norme Attuative del PRGC relative all'oggetto di intervento - art 2.32 e 3.10

002-002 - Piano Particellare descrittivo e superficie attribuita ad ogni ditta - stralci di mappa catastali

002-003 - Vincoli

002-004 - Rilievo fotografico dello stato dei luoghi

002-005 - Istanza per individuazione e formazione dei subcomparti

Elaborati urbanistici

010-001 - Inquadramento urbanistico: Stralcio P.R.G.C. vigente

010-002 - Planimetria Catastale - Struttura delle Proprietà

030-001 - Viabilità, Standards e Lotti minimi di Intervento - Comparto AP Immobiliare

030-002 - Stato di Attuazione del Piano Comparto AP Immobiliare - Adeguamento alla correzione dell'area S3 e conseguente ricalcolo standard

030-003 - Individuazione e formazione dei Sub-comparti

SC 01 (relativi al subcomparto 01)

Elaborati generali

001-001 - Elenco elaborati

001-002 - Piano particellare descrittivo e stralci di mappa catastali - Subcomparto 01

002-006 - Relazione Illustrativa Generale_SC01_rev05;

002-007 - Relazione tecnica - Viabilità, Reti, Energia

002-008 - Relazione di calcolo illuminotecnico

002-009 - Stima preliminare dei costi per le urbanizzazioni primarie e secondarie

002-010 - Quadro economico degli oneri accessori e connessi agli obblighi convenzionali

002-012 - Schema di Convenzione per attuazione del Subcomparto

Elaborati urbanistici

020-001 - Rilievo - Ortofoto

020-002 - Rilievo - Planimetria quotata

020-003 - Rilievo - Restituzione tridimensionale e Sezioni Territoriali

031-001 - Planimetria Generale (Planivolumetrico) - Inquadramento in area CEE

031-002 - Planimetria Generale (Planivolumetrico) - Subcomparto 01

031-003 - Tipologie Edilizie e Verifica dei Volumi

031-004 - Individuazione degli stralci funzionali

040-001 - Viabilità pubblica

040-002 - Viabilità pubblica, profili altimetrici

040-003 - Viabilità pubblica, dettagli

040-004 - Rete acque nere

040-005.1 - Rete acque nere, profili altimetrici tronchi 1 - 1.1 - 1.2

040-005.2 - Rete acque nere, profili altimetrici tronchi 1.3 - 2

040-005.3 - Rete acque nere, profilo altimetrico tronco emissario

040-006 - Rete acque nere, dettagli

040-007 - Rete acque bianche

040-008.1 - Rete acque bianche, profili altimetrici tronchi 1 - 2 - 3

040-008.2 - Rete acque bianche, profili altimetrici tronchi 3.1 - 4 - 4.1

040-009.1 - Rete acque bianche, dettagli

040-009.2 - I Rete acque bianche, dettagli recapiti

040-010 - Rete idrica

040-011.1 - Rete idrica, dettagli

040-011.2 - Rete idrica, dettagli nuova O.D.U.

040-012 - Sistema di irrigazione pubblica

040-013 - Rete di pubblica illuminazione

040-014 - Rete elettrica
040-015 - Rete gas
040-016 - Rete telecomunicazioni

Elaborati architettonici e di paesaggio

060-001 - Residenze - Isolati tipo A e B
060-002 - Residenze - Isolati tipo C e Ville
060-003 - Residenze - Appartamenti
060-004 - Residenze - Case a Schiera
060-005 - Residenze - Case bifamiliari e trifamiliari su 1 livello
060-006 - Residenze - Villa bifamiliare su 2 livelli, villa A e villa B
070-001 - Aree verdi - V16
070-002 - Aree verdi - dettagli
070-004 - Servizi - Lotto S2
070-005 - Servizi - Lotto S3
070-006 - Servizi - dettagli sistemazioni esterne
080-001 - Parco Green Line
080-002 - Servizi: Centro sportivo
Schema convenzione_rev22072024

RICHIAMATO l'art. 10 (Formazione dei piani attuativi e permesso di costruire convenzionato) della LR n.21/2011 così come modificato dall'art.20 della L.R. n.39/2024

“ 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti alla disciplina di cui alle vigenti leggi, che resta immutata.

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la convenzione è approvata dalla Giunta comunale se conforme allo strumento urbanistico generale vigente e dal Consiglio comunale negli altri casi.”.

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale N.25 del 13.02.2025 è stata approvata la proposta di completamento Pdl Barialto 1994 con attuazione del sub comparto 01 ai sensi del comma 3, art. 17 della legge 1150/1942;

CONSIDERATO CHE con nota del 03/06/2025 prot.13548/04.06.2025 il Notaio Umberto Volpe, incaricato dalla società AP immobiliare per la stipula della convenzione urbanistica, ha evidenziato che *“al fine di garantire l'assoluta regolarità dell'iter autorizzativo e di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, ritengo opportuno che la proposta di formazione ed attuazione dei sub-comparti venga approvata dal Consiglio Comunale, eventualmente limitandosi a ratificare quanto già approvato e deliberato dalla Giunta”;*

RICHIAMATO il comma 3 dell'art.17 della legge n.1150/1942 che recita *“Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiari rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli [articoli 15 e 16](#)”.*

RITENUTO PERTANTO, allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla competenza dell'organo deliberante, prendere atto e ratificare la Deliberazione di Giunta Comunale N.25 del 13.02.2025;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000:

- parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Infrastrutture ed OOPP;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla I Commissione consiliare in data 11/06/2025;

VISTI

la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
la Legge n. 765/1967 e s.m.i.
la Legge n. 10/1977 e s.m.i.
il D.P.R. 380/01 e s.m.i.
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
la L.R. Puglia n. 6/1979 e s.m.i.;
la L.R. Puglia n. 56/1980 e s.m.i.;
la L.R. Puglia n. 20/2001 e s.m.i.;
la L.R. Puglia n. 28/2016;
la L.R. Puglia n. 44/2012;
il R.R. Puglia n. 18/2013;
il PPTR della Regione Puglia;
il vigente P.R.G.C.;
lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, astensione n. 1 (Palmieri) espressi dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si richiama per essere espressamente approvata;
2. **DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE** la Giunta Comunale N.25 del 13.02.2025 avente ad oggetto “PROPOSTA DI COMPLETAMENTO PDL BARIALTO 1994 CON ATTUAZIONE DEL SUB COMPARTO 01 AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 17 DELLA LEGGE 1150/1942. APPROVAZIONE”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 12, astensione n. 1 (Palmieri) espressi dai n. 13 consiglieri presenti**, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 48**

Ufficio Proponente: **UFFICIO EDILIZIA**

Oggetto: **PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 13.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI COMPLETAMENTO PDL BARIALTO 1994 CON ATTUAZIONE DEL SUB COMPARTO 01 AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 17 DELLA LEGGE 1150/1942. APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO EDILIZIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/06/2025

Il Responsabile del Servizio
Nicola Ronchi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole fatta salva la conformità del presente atto alla normativa in materia urbanistica e al vigente Bilancio di Previsione.

Data 06/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PASTORE FRANCESCO

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 18/06/2025
FRANCESCO PASTORE in data 18/06/2025



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

*Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 30 del 16/06/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 13.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI COMPLETAMENTO PDL BARIALTO 1994 CON ATTUAZIONE DEL SUB COMPARTO 01 AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 17 DELLA LEGGE 1150/1942. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 16/06/2025 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 18/06/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 18/06/2025 al 03/07/2025.

Casamassima, 18/06/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pinto Anna Antonia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pinto Anna Antonia in data 18/06/2025